



# Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532211  
[tribunale.pescara@giustizia.it](mailto:tribunale.pescara@giustizia.it) [prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it)

## Ufficio di Dirigenza

P.D. n. 29/2025

Pescara, 09/07/2025

OGGETTO: Disposizioni inerenti l'esecutività del decreto di liquidazione del compenso al difensore, al C.T.U. ed al curatore nelle procedure civili.

### IL DIRIGENTE

Visto l'art.15 co.3 lett. g del D. Lgs. 149/2022 di modifica dell'art. 15 del D. Lgs. 150/2011 - a far data dal 28/02/2023 - che disciplina l'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia;

Considerata la necessità di definire le procedure per un più celere pagamento dei compensi dovuti agli ausiliari del giudice;

Preso atto della deliberazione dell'Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del Tribunale di Pescara del 26 giugno 2025 che, a seguito di ampia discussione, ha stabilito le modalità operative da seguire per ottenere l'esecutività del decreto di liquidazione del compenso al difensore, al consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.) ed al curatore;

### DISPONE

che, al fine di garantire un procedimento più celere e snello per l'esecutività del decreto di liquidazione del compenso al difensore, al consulente tecnico d'ufficio e al curatore nelle procedure civili, si procederà come segue:

- La parte destinataria del pagamento procederà a notificare il decreto di liquidazione alle altre parti processuali e al Pubblico Ministero utilizzando l'indirizzo PEC della Procura della Repubblica di Pescara ([prot.procura.pescara@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.pescara@giustiziacert.it)). Tale notifica costituisce atto formale di comunicazione della liquidazione.
- Contestualmente, la parte notificante provvederà al deposito nel fascicolo telematico del procedimento, cui è riferita la liquidazione del compenso, dell'attestazione comprovante l'avvenuta notifica, al fine di documentare e rendere ufficiale l'adempimento.
- Decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione, senza che nessuna delle parti coinvolte abbia promosso opposizione al decreto di liquidazione, quest'ultimo si intenderà definitivamente acquisito e privo di ulteriori impugnazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 149/2022.
- A questo punto senza dover attendere il termine ordinario di sei mesi previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 150/2011, la parte interessata potrà procedere all'emissione della fattura per il successivo pagamento del compenso liquidato.

Si comunichi a tutto il personale di magistratura e amministrativo delle UU.OO. civili dell'Ufficio, nonché alla locale Procura della Repubblica e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per opportuna conoscenza.

Il Dirigente amministrativo  
Dott.ssa Rosalba Natali